ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RANDACCIO – TUVERI – DON MILANI - COLOMBO"
Via Venezia, 2 - 09126 Cagliari - Tel. 070 302870 / 303373 - Fax 070 300199
C.M. CAIC81200V - C.F. 92030830928 - CODICE IBAN: IT 90 H 01015-04803-000070342605
E-Mail caic81200v@istruzione.it PEC caic81200v@pec.istruzione.it Sito Internet: www.randaccio-tuveri-donmilani-colombo.edu.it

Circ. n. 110 Cagliari, 21/10/2026

Ai Genitori
Al Personale Docente E ATA
Alla Dsga
Al R. E.
Al Sito Web

Oggetto: Presenza di cani negli ambienti di pertinenza e nei locali degli edifici scolastici – Disposizioni e norme di sicurezza

Si ritiene opportuno ricordare ai proprietari e ai detentori di cani che vengono condotti all'interno dei cortili e delle aree di pertinenza scolastica quanto stabilito dall'art. 1, commi 2 e 3, dell'Ordinanza del Ministero della Salute 6 agosto 2013 (e successive proroghe e modificazioni), concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani:

«Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.

Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure:

a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a m 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;

b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti.»

Si ricorda altresì l'obbligo normativo di cui al comma 4 del medesimo articolo:

«È fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.»

Considerato che la presenza di animali durante le delicate fasi di ingresso e uscita degli alunni può arrecare disagio, affollamento e preoccupazione presso gli utenti – in particolare per i bambini più piccoli –, si richiede il rigoroso rispetto delle prescrizioni sopra richiamate nelle aree esterne di pertinenza dell'Istituto.

In virtù dei poteri di gestione e tutela della sicurezza attribuiti al Dirigente Scolastico (D.Lgs. 165/2001 e Regolamento d'Istituto), è fatto divieto di introdurre cani all'interno dei locali e degli edifici scolastici, compresi corridoi e aule, fatte salve eventuali attività didattiche o progetti specifici espressamente autorizzati.

In conformità alla normativa vigente (Legge 14 febbraio 1974, n. 37 e successive modificazioni), il presente divieto non si applica in alcun caso ai cani guida per persone non vedenti o ipovedenti, ai quali è garantito libero accesso a tutti i locali e spazi dell'Istituto. Sono altresì esentati dai divieti i cani in dotazione alle Forze dell'Ordine e alle unità di soccorso/Protezione Civile impiegati in servizio.

Tenuto conto che lo svolgimento delle operazioni d'ingresso e di uscita degli alunni deve avvenire in condizione di totale serenità e sicurezza, si confida nella collaborazione di tutti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Giovanna Porru
[Firma autografa sostituita dall'indicazione
a stampa ai sensi del D.Lgs.39/1993 art. 3, c. 2]